

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carrù Scpa 02/11/2011 – 02/11/2016 T.V. semestrale Floor-Cap Serie FC02” ISIN IT0004774722

Articolo 1 – Importo, valore nominale e taglio delle obbligazioni

Il prestito obbligazionario “BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carrù Scpa 02/11/2011 – 02/11/2016 T.V. semestrale Floor-Cap Serie FC02” è emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito per un importo massimo di Euro 10.000.000 (Euro diecimilioni).

Le obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D.lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed alla Deliberazione Consob n. 11768/1998, e successive modifiche. Ogni obbligazione è emessa per un valore nominale unitario pari a 1.000 Euro.

Ai sensi dell’Art.34-ter punto d) del Regolamento emittenti Consob n.11971 del 24 febbraio 1998 (Casi di inapplicabilità ed esenzioni dal Prospetto di Base), il lotto minimo di sottoscrizione e di negoziazione è pari a 50.000 Euro, con multipli di 1.000 euro.

Il prestito obbligazionario viene emesso a seguito delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente del 14/10/2011

Articolo 2 – Caratteristiche dell’obbligazione

Il prestito obbligazionario presenta le seguenti caratteristiche:

- > **prezzo di emissione** – le obbligazioni sono emesse alla pari (100/100);
- > **durata** – il prestito obbligazionario dura 5 anni, sessanta mesi dal 02/11/2011 al 02/11/2016;
- > **data di godimento** – 02/11/2011, data a partire dalla quale le obbligazioni incominciano a produrre interessi;
- > **data di scadenza** – 02/11/2016, data in cui le obbligazioni cessano di essere fruttifere;
- > **periodo di offerta** – dal 02/11/2011 al 30/04/2012, periodo durante il quale è possibile sottoscrivere le obbligazioni in offerta, salvo chiusura anticipata per raggiungimento dell’ammontare complessivo;
- > **data di regolamento** – data nella quale avviene il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore;
- > **valore nominale** – 1.000 Euro, valore nominale unitario delle obbligazioni;
- > **lotto minimo** – 50.000 Euro, importo minimo sottoscrivibile durante il periodo di offerta e negoziabile dopo tale periodo; multipli di 1.000 euro
- > **parametro di indicizzazione** – tasso Euribor a 3 mesi con divisore 360 giorni aumentato di 0.70 punti percentuali
- > **data e modalità di rilevazione** - il tasso Euribor a tre mesi (base di calcolo 360), verrà rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ciascuna cedola (giorno di riferimento). Qualora la determinazione del tasso Euribor a tre mesi al giorno di riferimento non fosse possibile per un qualsiasi motivo, la cedola verrà calcolata in funzione del tasso Euribor a tre mesi rilevato alla prima data di rilevazione disponibile antecedente al giorno di rilevazione originariamente previsto;
- > **tasso di interesse** – l’importo di ogni cedola verrà determinato dividendo per due il tasso Euribor a tre mesi (base di calcolo 360) arrotondato per difetto ai 5 (cinque) centesimi e aumentato di 70 punti base (0.70%); l’importo della prima cedola sarà 1.50% semestrale, 3% su base annua

Articolo 3 – Collocamento, aumento dell’importo, chiusura anticipata

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che dovrà essere consegnata presso la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa e le sue filiali ovvero, nel caso di operatività fuori sede, presso uffici dei promotori finanziari o, se richiesto, presso il domicilio del cliente.

L’adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di Offerta.

Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di obbligazioni inferiore al lotto minimo.

Il singolo investitore non può sottoscrivere un importo maggiore della differenza fra l’importo massimo dell’emissione e l’importo già sottoscritto da altri investitori.

L’Emittente ha la facoltà, nel corso del periodo di offerta, di modificare l’importo massimo dell’emissione; di ciò darà comunicazione in forma analoga a quella seguita per la pubblicazione del prospetto, ove dovuta.

L’Emittente può procedere, in qualsiasi momento e durante il periodo di offerta, alla chiusura anticipata dell’offerta qualora le sottoscrizioni eccedano l’importo massimo; la chiusura anticipata ha l’effetto di sospendere immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste; della chiusura anticipata l’emittente darà comunicazione presso la Sede Centrale e presso le Filiali e sul sito internet www.bancaalpimarittime.it

Articolo 4 – prezzo di emissione e di rimborso

L’investitore è tenuto a pagare, alla data di regolamento, il prezzo di emissione delle obbligazioni sottoscritte, oltre al rateo interessi eventualmente maturato dalla data di godimento alla data di sottoscrizione.

Non è dovuta alcuna ulteriore commissione per la sottoscrizione.

Il prestito sarà rimborsato alla pari in un’unica soluzione alla data di scadenza e cesserà di essere fruttifero alla stessa data.

Articolo 5 – Interessi e parametro di indicizzazione

Le obbligazioni corrispondono delle cedole periodiche il cui importo verrà calcolato applicando al valore nominale il tasso di interesse.

Al fine della determinazione delle cedole viene applicato il seguente metodo di calcolo: gli interessi, calcolati sulla base del calcolo dei giorni effettivi (convenzionalmente act/act), saranno pagati in rate semestrali posticipate il 02/11 e il 02/05 di ogni anno e saranno indicizzati all’andamento del tasso di interesse, secondo la seguente formula:

$$((\text{tasso euribor 3 mesi gg.360 alla data di riferimento}) + (0.70\%)) / 2$$

Durante tutta la durata del prestito, il valore su base annua della cedola non potrà essere inferiore al floor del 3% (1.5% semestrale) e superiore al cap del 5% (2.5% semestrale)

Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non lavorativo bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario successivo senza che ciò dia luogo a maggiori interessi.

Articolo 6 – Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso la sede e le filiali dell’Emittente, mediante accredito sul conto corrente dell’investitore.

Articolo 7 – Regime fiscale

Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D. Lgs n. 239/96 e D. Lgs n. 461/97), sono soggetti all’imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D. lgs 461/97.

Ogni eventuale variazione della normativa fiscale di riferimento troverà applicazione automatica a cura della Banca.

Articolo 8 – Termini di prescrizione

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

Articolo 9 – Rimborso anticipato del prestito

L’emittente NON si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato delle obbligazioni.

Articolo 10 – Mercati e negoziazione

Le Obbligazioni NON saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati; tuttavia l’Emittente potrà svolgere

attività di acquisto o vendita dei titoli nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, rispettando la strategia di esecuzione degli ordini comunicata alla clientela. Sul mercato secondario ogni sottoscrittore potrà rivendere all'Emittente una quantità nominale di Obbligazioni anche inferiore all'importo minimo sottoscrivibile (50.000 €), purchè dopo tale vendita venga a detenere una quantità di Obbligazioni non inferiore a tale importo. In caso invece di acquisti successivi al collocamento, saranno acquistabili solo importi minimi di 50.000 € con multipli di 1.000 €, come durante il periodo di offerta.

Articolo 11 – Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.
Le obbligazioni NON rientrano fra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia degli obbligazionisti .

Articolo 12 – Legge applicabile e foro competente

Il presente prestito obbligazionario è interamente regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che potesse sorgere il foro competente, qualora il cliente non rivesta la qualifica di "consumatore", sarà quello ove si trova la

sede legale dell'emittente.

Qualora il cliente investitore rivesta la qualifica di "consumatore" il foro competente sarà quello previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.

Articolo 13 – Comunicazioni e varie

Tutte le comunicazioni dell'emittente Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa agli obbligazionisti verranno effettuate, salvo non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nonché su almeno un quotidiano a diffusione locale.

La sottoscrizione ovvero il successivo acquisto delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

DATI ANAGRAFICI:

CONTO CORRENTE DI ADDEBITO:

DOSSIER TITOLI:

per presa visione ed accettazione:

_____ ; _____ ; _____ ; _____

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, dichiaro/dichiariamo di approvare espressamente e specificamente le seguenti clausole: **articolo 5, terzo ed ultimo comma** (esistenza del floor e del cap sul tasso di interesse e condizioni per il pagamento degli interessi qualora la data stacco cada in giorno non lavorativo bancario), **articolo 9** (facoltà per la banca di rimborso anticipato del prestito, quando prevista), **articolo 11, secondo comma** (limiti e portata dell'intervento del Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo), **articolo 12** (deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria)

(Luogo)

(Data)

_____, _____

_____ ; _____ ; _____ ; _____

Visto operatore della Banca
